

# Comune di Manduria

Provincia di Taranto

## REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30.03.2021

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico .....	2
Art. 3 – Definizione di utenti .....	2
Art. 4 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Manduria.....	2
Art. 5 – Albo Compostatori.....	2
Art. 6 – Iscrizione ed aggiornamento dell’Albo Comunale dei Compostatori.....	3
Art. 7 – Utenze aventi diritto.....	3
Art. 8 – Finalità del compostaggio domestico.....	4
Art. 9 – Rifiuti compostabili.....	4
Art. 10 – Rifiuti non compostabili.....	5
Art. 11 – Requisiti minimi dell’area per la compostiera. Utilizzo dei rifiuti a matrice organica. ....	5
Art. 12 – Agevolazioni, revoca e cancellazione d’ufficio dall’Albo dei Compostatori.....	6
Art. 13 – Rispetto dell’impegno. ....	7
Art. 14 – Rinnovo iscrizione all’Albo compostatori.....	7
Art. 15 – Recesso dall’Albo compostatori .....	7
Art. 16 – Decadenza dalla riduzione tributaria .....	7
Art. 17 - Entrata in vigore.....	7
Art. 18 – Modulistica allegata .....	7

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della tassa sui rifiuti (**di seguito TARI**) per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e possono, quindi, aver diritto ad una riduzione della **TARI**, nei modi previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

### **Art. 3 – Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito "*utenti*" gli intestatari della **TARI** e beneficiari del servizio comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 4 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Manduria**

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio domestico mediante la concessione in comodato gratuito delle compostiere e la riduzione della **TARI**, nonché eventuali ulteriori facilitazioni.

### **Art. 5 – Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti domestici che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che, infine, desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Nella prima fase di istituzione dell'albo comunale dei compostatori coloro i quali risultano, già per gli anni precedenti, iscritti al ruolo TARI come utenti possessori di compostiera, sono tenuti a confermare il possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento e a presentare la domanda di aggiornamento all'Albo entro e non oltre 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento mediante esibizione di planimetria dell'immobile oggetto di riduzione, nonché di foto ritraenti l'area scoperta da adibire a luogo di dimora della compostiera. Per le utenze domestiche già titolari della riduzione TARI, la mancata presentazione della domanda, entro il predetto termine, comporterà la decadenza automatica dai relativi benefici.

### **Art. 6 – Iscrizione ed aggiornamento dell’Albo Comunale dei Compostatori**

L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze domestiche aventi diritto, in base a quanto previsto nel successivo articolo 7, con una domanda di iscrizione effettuata mediante l’apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione modulistica, oppure direttamente all’Ufficio Ecologia del Comune. La domanda di iscrizione all’Albo dovrà pervenire a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria, oppure a mezzo PEC. L’istanza di iscrizione, ovvero di aggiornamento, deve essere formulata e sottoscritta dal soggetto iscritto a ruolo **TARI**. Tale modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all’Allegato 1 (Modulo di RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI) e deve essere corredato da documento di identità del richiedente, planimetria dell’immobile oggetto di richiesta di riduzione e foto ritraenti l’area interessata all’allocazione della compostiera.

L’Ufficio TRIBUTI provvederà ad iscrivere i richiedenti all’Albo Comunale dei Compostatori comunicandone i risultati all’Ufficio Ecologia. L’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile per godere del predetto beneficio.

Con il modello di cui all’Allegato 1-bis (Modulo di AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI), i possessori di compostiere dovranno confermare ed aggiornare la propria iscrizione, dichiarando l’idoneità del proprio sistema di compostaggio rispetto alle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e deve essere corredata da documento di identità del richiedente, planimetria dell’immobile oggetto di richiesta di riduzione e foto ritraenti l’area interessata all’allocazione della compostiera.

### **Art. 7 – Utenze aventi diritto**

Ha diritto a presentare istanza di iscrizione all’Albo Comunale Compostatori il cittadino di Manduria iscritto al ruolo TARI come “utenza domestica”, che risulti essere residente nell’abitazione presso la quale intende effettuare il compostaggio domestico, che non abbia insoluti pregressi in termini di **TARI/TARSU**.

Attraverso lo specifico modulo, tali utenze domestiche dovranno dichiarare:

- di impegnarsi ad effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità esclusiva, pertinenti all’abitazione per cui si è titolari di utenza **TARI** e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
- il numero di componenti del nucleo familiare;
- il numero di metri quadri del giardino mediante esibizione di planimetria quotata;
- foto ritraenti l’area ove è ubicata la compostiera;
- di rendersi disponibili per le verifiche periodiche che il Comune ritenga opportuno effettuare presso l’abitazione censita all’Albo Compostatori.

## **Art. 8 – Finalità del compostaggio domestico**

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

## **Art. 9 – Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tea, gusci d'uova);
- scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie - massimo 10 cm di lunghezza e di piccolo diametro-, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi e comunque secondo la scheda tecnica della compostiera fornita);
- paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex;
- cenere di combustione di scarti vegetali;
- elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

## **Art. 10 – Rifiuti non compostabili**

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

### **Art. 11 – Requisiti minimi dell'area per la compostiera. Utilizzo dei rifiuti a matrice organica.**

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze devono obbligatoriamente essere dotate di un appezzamento di terreno (orto o giardino) all'esterno della propria abitazione e di pertinenza a questa ultima, della superficie almeno pari a 50 metri quadrati adibita ad area verde (orto o giardino) non pavimentata e non coperta.

Al fine di non causare problemi al vicinato, la compostiera deve essere ubicata sufficientemente lontano da porte o finestre delle abitazioni confinanti e comunque a non meno di 3,5 metri dal confine della altrui proprietà o aree pubbliche>>.

Per chi fa richiesta per la prima volta della concessione in comodato d'uso della compostiera e quindi dell'iscrizione nell'Albo compostatori, è obbligatoria la partecipazione ad un corso di "compostaggio domestico". I corsi saranno gratuiti e verranno organizzati a cura dell'Assessorato all'Ecologia del Comune di Manduria. Per chi invece è già in possesso della compostiera e deve solo effettuare l'aggiornamento dell'iscrizione, la partecipazione al corso sarà facoltativa.

Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

1. collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
2. mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
3. tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
4. accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
5. controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
6. coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

### **Art. 12 – Agevolazioni, revoca e cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori**

1. Le utenze domestiche iscritte nell'Albo Comunale dei Compostatori, che conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico, hanno diritto all'abbattimento della parte variabile della TARI complessivamente imputata a tali utenze nella misura stabilita, di anno in

anno, dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, in base alla valutazione della minore quantità di rifiuti umidi conferiti al servizio pubblico di raccolta dei RSU.

2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare la verifica a campione, mediante proprio personale dipendente o all'uopo incaricato dallo stesso Comune, che accerterà l'effettivo svolgimento, da parte delle utenze domestiche, del compostaggio domestico. Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo non continuativo, per l'utente medesimo è disposta la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori.
3. Nel caso in cui, durante la fase di verifica, venga accertato il mancato utilizzo continuativo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ovvero la carenza dei requisiti dimensionali (superficie e distanze) minimi prescritti all'articolo 11, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera pulita presso le strutture comunali. Contestualmente, all'utenza domestica interessata, verrà revocato il beneficio della riduzione percentuale della TARI e, pertanto, l'Ufficio comunale preposto provvederà ad emettere una nuova cartella TARI integrativa per il recupero della riduzione applicata.
4. Nel corso della verifica presso l'utenza domestica interessata, qualora non venga consentito l'accesso alla compostiera, ovvero l'utente si renda irreperibile, si provvederà d'Ufficio alla cancellazione dall'Albo Compostatori e alla revoca di tutti i benefici. All'utenza domestica risultata irreperibile durante il controllo verrà rilasciato un avviso scritto di mancato accertamento con l'indicazione dell'Ufficio comunale cui rivolgersi entro 3 giorni lavorativi (salvo giustificazione motivata e quindi con l'estensione ad un tempo più aperto) per fissare un nuovo appuntamento. Decorso infruttuosamente tale termine, si procederà con la revoca d'Ufficio della cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori e con la revoca di tutti i benefici.
5. Nel caso in cui, nel corso della verifica presso l'utenza domestica interessata, siano accertati comportamenti particolarmente gravi, quali ad esempio sversamento di materia tossica in compostiera, acidi, vernici o altro che possa causare danni alla salute o all'ambiente, il Comune potrà comminare sia una multa che accollare l'eventuale costo di bonifica necessario, oltre a far pagare il massimo previsto di tariffazione annuale del servizio di raccolta differenziata. Fermo restando ogni altro adempimento di legge ai sensi del Testo Unico Ambientale.

#### **Art. 13 – Rispetto dell'impegno.**

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati per iscritto, in carta semplice, al Protocollo del Comune.

#### **Art. 14 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 15 – Recesso dall'Albo compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Protocollo, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. Tale modulo, reperibile nella sezione modulistica del sito internet ufficiale del Comune, deve pervenire a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo PEC. Tale comunicazione deve essere prodotta secondo l'Allegato 2 (Modulo di RICHIESTA DI REVOCA DELL'ADESIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI).

#### **Art. 16 – Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale.

#### **Art. 17 - entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della Delibera di approvazione.

#### **Art. 18 – Modulistica allegata**

- Allegato 1: richiesta di iscrizione Albo Comunale dei Compostatori;
- Allegato 1bis: richiesta di aggiornamento iscrizione Albo Comunale dei Compostatori;
- Allegato 2: richiesta di revoca iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.